

VIAC || Vienna International
Arbitral Centre

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

REGOLAMENTO
**ARBITRALE E DI
MEDIAZIONE**

VIAC
VIAC
VIAC

**REGOLE DI VIENNA E REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA
2018**

Imprint

Pubblicato da: Camera Austriaca dell'Economia
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna

Composizione: LUCID Design & Werbung
Pilgramgasse 17/26, 1050 Vienna, www.lucid.at

Tra le varie lingue in cui è stato tradotto il Regolamento di Arbitrato e Mediazione VIAC, i testi in Tedesco e Inglese sono gli unici testi ufficiali.

Traduzione: Avv. Claudio Pasina (Milano) e Prof. Christian Aschauer (Università di Graz)

Regolamento di Arbitrato e Mediazione VIAC 2018
Prima edizione (gennaio 2018)

Stampa: AV+Astoria Druckzentrum
Faradaygasse 6, 1030 Vienna

REGOLAMENTO ARBITRALE

REGOLE DI VIENNA | in vigore dall'1 gennaio 2018



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA | in vigore dall'1 gennaio 2018

INDICE

PARTE I: REGOLAMENTO ARBITRALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Competenza del VIAC e Versione Applicabile delle Regole di Vienna	10
Articolo 2	Comitato Direttivo	10
Articolo 3	Comitato Internazionale di Consultazione	11
Articolo 4	Segretario Generale, Segretario Generale Delegato e Segretariato.....	11
Articolo 5	Lingue di Corrispondenza	12
Articolo 6	Definizioni	12

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 7	Domanda di Arbitrato	13
Articolo 8	Memoria di Risposta	14
Articolo 9	Domanda Riconvenzionale	14
Articolo 10	Diritti di Registrazione	15
Articolo 11	Trasmissione del Fascicolo	15
Articolo 12	Notifiche, Termini e Cancellazione del Fascicolo.....	15
Articolo 13	Rappresentanti delle Parti	17

ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO A TERZI E RIUNIONE DI ARBITRATI

Articolo 14	Estensione del Contraddittorio a Terzi	17
Articolo 15	Riunione di Arbitrati	18

TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 16	Disposizioni Generali	18
Articolo 17	Costituzione del Tribunale Arbitrale.....	19
Articolo 18	Costituzione del Tribunale Arbitrale in Procedimenti con una Pluralità di Parti	20
Articolo 19	Conferma della Designazione	20
Articolo 20	Ricusazione di Arbitri	21
Articolo 21	Cessazione Prematura della Funzione di Arbitro.....	21
Articolo 22	Conseguenze della Cessazione Prematura della Funzione di Arbitro.....	22

RICUSAZIONE DI PERITI

Articolo 23	Ricusazione di Periti.....	22
-------------	----------------------------	----

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 24	Competenza del Tribunale Arbitrale.....	23
-------------	---	----

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 25	Luogo dell' Arbitrato	23
Articolo 26	Lingua della Procedura	23
Articolo 27	Diritto Applicabile, Decisione Secondo Equità	24
Articolo 28	Svolgimento del Procedimento	24
Articolo 29	Determinazione dei Fatti	24
Articolo 30	Udienza	25
Articolo 31	Onere di Contestazione	25
Articolo 32	Conclusione del Procedimento	25
Articolo 33	Provvedimenti Provvisori e Conservativi / Cauzione per i Costi del Procedimento	25
Articolo 34	Modalità per la Conclusione del Procedimento	26
Articolo 35	Decisioni del Collegio Arbitrale	27
Articolo 36	Lodo	27
Articolo 37	Lodo a Condizioni Pattuite e Transazione Registrata	28
Articolo 38	Decisione in Merito delle Spese	28
Articolo 39	Correzione, Interpretazione e Integrazione del Lodo	29
Articolo 40	Remissione al Tribunale Arbitrale	29
Articolo 41	Pubblicazione di un Lodo	30

SPESE

Articolo 42	Anticipo sulle Spese	30
Articolo 43	Anticipi sulle Spese per Ulteriori Spese del Procedimento	31
Articolo 44	Composizione e Computazione delle Spese del Procedimento Arbitrale	31

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Articolo 45	Rito Accelerato	33
Articolo 46	Limitazione di Responsabilità	34
Articolo 47	Disposizione Transitoria	35

PARTE II: REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA

Articolo 1	Competenza del VIAC e Versione Applicabile del Regolamento di Mediazione di Vienna	38
Articolo 2	Definizioni.....	39
Articolo 3	Introduzione del Procedimento di Mediazione	39
Articolo 4	Diritti di Registrazione	40
Articolo 5	Luogo delle Conferenze	40
Articolo 6	Lingua della Procedura	41
Articolo 7	Nomina del Mediatore	41
Articolo 8	Anticipi sulle Spese e Spese	41
Articolo 9	Svolgimento del Procedimento	43
Articolo 10	Procedimenti paralleli	44
Articolo 11	Conclusione del Procedimento.....	44
Articolo 12	Obbligo di Riservatezza, Divieto di Prova e di Rappresentanza.....	45
Articolo 13	Limitazione di Responsabilità	45
Articolo 14	Disposizione Transitoria	45

PARTE III: ALLEGATI DEL REGOLAMENTO DI ARBITRATO E DEL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ALLEGATO 1 CLAUSOLE MODELLO

Clausola Arbitrale	48
Clausole di Mediazione	48

ALLEGATO 2 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO

50

ALLEGATO 3 TABELLA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

51

ALLEGATO 4 VIAC IN VESTE DI AUTORITÀ DI NOMINA.....

52

PARTE I



REGOLAMENTO ARBITRALE

REGOLE DI VIENNA | in vigore dall'1 gennaio 2018

PARTE I: REGOLAMENTO ARBITRALE

DISPOSIZIONI GENERALI

COMPETENZA DEL VIAC E VERSIONE APPLICABILE DELLE REGOLE DI VIENNA

Articolo 1

(1) Il Vienna International Arbitral Centre (nel prosieguo “VIAC”) è l'Istituzione Arbitrale Internazionale Permanente della Camera Federale Austriaca dell'Economia¹. Il VIAC provvede all'amministrazione di procedimenti arbitrali nazionali e internazionali nonché procedimenti ai sensi di altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie, laddove le parti hanno convenuto:

1.1 l'applicazione del Regolamento Arbitrale VIAC (qui di seguito detto “Regole di Vienna”), ovvero

1.2 l'applicazione del Regolamento di Mediazione VIAC (nel seguito "Regole di Mediazione di Vienna"), ovvero

1.3 altrimenti a favore della competenza del VIAC.

(2) Le Regole di Vienna si applicano nella versione in vigore al momento dell'inizio del procedimento arbitrale (Articolo 7 paragrafo 1), se le parti, prima o dopo che una controversia sia sorta, hanno convenuto di regolare la controversia secondo le Regole di Vienna.

(3) Il Comitato Direttivo può rifiutare l'espletamento del procedimento qualora le parti abbiano stipulato accordi fundamentalmente divergenti dalle Regole di Vienna, con le quali sono incompatibili.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 2

(1) Il Comitato Direttivo del VIAC è composto da un minimo di cinque membri. I membri del Comitato Direttivo sono nominati dalla Presidenza Plenaria della Camera Federale Austriaca dell'Economia, su proposta del Presidente del VIAC, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. È ammesso il rinnovo della carica.

¹Ai sensi della Sezione 139, paragrafo 2 della Legge Federale sulle Camere dell'Economia del 1998 ("Wirtschaftskammergesetz 1998"), Gazzetta Federale I n. 103/1998 come modificata dalla Gazzetta Federale I n. 73/2017.

(2) I membri del Comitato Direttivo scelgono tra di loro un Presidente e fino a due Presidenti Delegati. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato nell'adempimento dei propri doveri, i suoi doveri sono adempiuti da un Presidente Delegato conformemente al Regolamento interno del Comitato Direttivo (Allegato 2).

(3) Non sono ammessi alle discussioni e al voto in ordine ad un procedimento arbitrale i membri del Comitato Direttivo che partecipano o che hanno partecipato in qualsiasi veste a questo procedimento arbitrale. Tuttavia questa regola non incide sulla capacità di deliberare del Comitato Direttivo.

(4) I membri del Comitato Direttivo devono esercitare la loro carica secondo scienza e coscienza. Nell'esercizio dei loro doveri sono indipendenti e non sono obbligati ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono vincolati all'obbligo di riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri doveri.

(5) Il Comitato Direttivo può dettare un Regolamento interno e le modificazioni dello stesso (Allegato 2).

COMITATO INTERNAZIONALE DI CONSULTAZIONE

Articolo 3

Il Comitato Internazionale di Consultazione è composto di esperti nel campo dell'arbitrato internazionale. Il Comitato Internazionale di Consultazione assiste il Comitato Direttivo come organo consultivo.

SEGRETARIO GENERALE, SEGRETARIO GENERALE DELEGATO E SEGRETARIATO

Articolo 4

(1) Il Segretario Generale e Segretario Generale Delegato del VIAC sono nominati dalla Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell'Economia su proposta del Comitato Direttivo del VIAC per un periodo di durata non superiore a cinque anni. È ammesso il rinnovo delle cariche. Se, prima della scadenza del periodo, non interviene alcuna nuova nomina, il Segretario Generale e il Segretario Generale Delegato rimangono in carica fino alla nuova nomina.

(2) Il Segretario Generale e il Segretario Generale Delegato dirigono i lavori del Segretariato e si occupano delle questioni amministrative del VIAC, nella misura in cui tali questioni non siano riservate al Comitato Direttivo. Qualora sia nominato un delegato del Segretario Generale, esso può prendere tutte le decisioni che rientrano nell'ambito delle competenze del Segretario Generale nel caso di un impedimento del Segretario Generale oppure con l'autorizzazione di quest'ultimo.

(3) Nessun membro del Segretariato che partecipi o abbia partecipato in qualsiasi veste ad un dato procedimento arbitrale amministrato dal VIAC è ammesso alle deliberazioni in ordine a detto procedimento né può parteciparvi.

(4) Il Segretario Generale e il Segretario Generale Delegato devono esercitare le loro cariche secondo scienza e coscienza e non sono obbligati ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono tenuti alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento di tale funzione.

(5) Qualora il Segretario Generale e il Segretario Generale Delegato siano impossibilitati nell'adempimento dei propri doveri, le loro funzioni sono esercitate da un membro del Comitato Direttivo designato dal comitato stesso. Durante l'esercizio di questa funzione da parte del membro del Comitato Direttivo è sospesa la sua appartenenza al Comitato Direttivo.

LINGUE DI CORRISPONDENZA

Articolo 5

La corrispondenza delle parti col Comitato Direttivo e il Segretariato deve essere in lingua tedesca o inglese.

DEFINIZIONI

Articolo 6

(1) Nelle Regole di Vienna,

1.1 parte o parti indica uno o più attori, convenuti o uno o più terzi chiamati nel procedimento arbitrale per via di una Domanda di Arbitrato;

1.2 attore indica uno o più attori;

1.3 convenuto indica uno o più convenuti;

1.4 terzo indica uno o più terzi che non sono attori né convenuti e nei cui riguardi è stata richiesta la partecipazione al medesimo arbitrato;

1.5 tribunale arbitrale indica un arbitro unico o un collegio arbitrale composto da tre arbitri;

1.6 arbitro indica uno o più arbitri;

1.7 co-arbitro indica un membro di un collegio arbitrale che non è presidente del medesimo;

1.8 lodo indica un lodo finale, parziale o interlocutorio;

1.9 Segretario Generale indica anche il Segretario Generale Delegato, nella misura in cui il Segretario Generale Delegato prenda decisioni nel caso di un impedimento del Segretario Generale o con l'autorizzazione del Segretario Generale.

(2) Qualora i termini usati nelle Regole di Vienna si riferiscano a persone fisiche, il termine utilizzato si intende per tutti i sessi. Nella pratica i termini di questo regolamento sono declinati secondo il genere.

(3) Il riferimento ad "articoli" senza ulteriore specificazione è da intendersi ai corrispondenti articoli delle Regole di Vienna.

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

DOMANDA DI ARBITRATO

Articolo 7

(1) Il procedimento arbitrale è avviato con l'invio di una Domanda di Arbitrato. Il procedimento si considera iniziato alla data del ricevimento della Domanda di Arbitrato da parte del Segretariato del VIAC o da parte di una Camera Regionale Austriaca dell'Economia in formato cartaceo o elettronico (Articolo 12 paragrafo 1) con il quale la procedura è pendente. Il Segretariato informa le parti del ricevimento della Domanda di Arbitrato.

(2) La Domanda di Arbitrato deve contenere:

2.1 la denominazione completa delle parti nonché i loro indirizzi e recapiti;

2.2 l'indicazione dei fatti e una pretesa specifica;

2.3 il valore dell'oggetto delle singole pretese al momento del deposito della Domanda di Arbitrato, qualora la richiesta non miri esclusivamente ad una determinata somma di denaro;

2.4 le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'Articolo 17;

2.5 nei casi in cui sia stata concordata oppure venga richiesta una decisione da parte di tre arbitri, la designazione di un arbitro, oppure la richiesta di far nominare l'arbitro dal Comitato Direttivo;

2.6 le indicazioni circa la convenzione arbitrale e il contenuto della stessa.

(3) Qualora la Domanda di Arbitrato non sia conforme al paragrafo 2 di questo Articolo, oppure se mancano copie o allegati (Articolo 12, paragrafo 1), il Segretario Generale invita l'attore a conformarsi ai requisiti del paragrafo 2 di questo Articolo o a regolarizzare il numero di copie o allegati. Se l'attore ottempera all'ordine di regolarizzazione entro il termine, la Domanda di Arbitrato si considera depositata il giorno in cui è stata originariamente ricevuta. Se l'attore, a dispetto dell'intimazione, non provvede alla regolarizzazione entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare concluso il procedimento (Articolo 34, paragrafo 4). Ciò non preclude la facoltà dell'attore di ripresentare le medesime domande successivamente in un altro procedimento.

(4) Qualora non sia stato richiesto l'emendamento o il completamento ai sensi del paragrafo 3 di questo Articolo, oppure qualora tale richiesta sia stata adempiuta, il Segretario Generale provvede alla notifica della Domanda di Arbitrato al convenuto. Il Segretario Generale può rimandare la notifica della Domanda di Arbitrato al convenuto fino al momento in cui l'attore abbia ottemperato all'obbligo di produrre copie ai sensi del paragrafo 3 di questo articolo.

MEMORIA DI RISPOSTA

Articolo 8

(1) Con la notifica della Domanda di Arbitrato, il Segretario Generale invita il convenuto a presentare al Segretariato la Memoria di Risposta entro 30 giorni.

(2) La Memoria di Risposta deve contenere:

2.1 la denominazione completa nonché indirizzo e recapiti del convenuto;

2.2 deduzioni in merito alla richiesta dell'attore e ai fatti posti a fondamento della Domanda di Arbitrato, nonché una richiesta specifica del convenuto;

2.3 le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'Articolo 17;

2.4 nei casi in cui sia stata concordata, oppure venga richiesta, una decisione da parte di tre arbitri, la designazione di un arbitro oppure la richiesta che l'arbitro sia designato dal Comitato Direttivo.

DOMANDA RICONVENZIONALE

Articolo 9

(1) Possono essere proposte nello stesso procedimento domande del convenuto nei confronti dell'attore in forma di Domande Riconvenzionali.

(2) Alle Domande Riconvenzionali si applicano gli articoli 7 e 10. Il Segretariato trasmetterà le Domande Riconvenzionali al tribunale arbitrale, previo versamento dell'anticipo sulle spese.

(3) Il tribunale arbitrale può rimettere la Domanda Riconvenzionale al Segretariato per l'ulteriore trattamento in un procedimento separato qualora:

3.1 le parti non siano le stesse; oppure

3.2 il trattamento di una Domanda Riconvenzionale, depositata dopo la Memoria di Risposta, condurrebbe un ritardo notevole della procedura principale.

(4) Se la Domanda Riconvenzionale è ammissibile, il tribunale arbitrale concede all'attore la facoltà di presentare una Memoria di Risposta. Alla Memoria di Risposta alla Domanda Riconvenzionale si applica l'Articolo 8.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 10

(1) L'attore versa, franco spese, i diritti di registrazione nell'importo determinato ai sensi dell'Allegato 3. Vanno altresì versati i diritti di registrazione da parte del proponente nel caso dell'inclusione di un terzo (Articolo 14).

(2) Qualora il numero di parti sia superiore a due, i diritti di registrazione vanno aumentati del 10% per ogni parte supplementare, fino a un massimo del 50%.

(3) I diritti di registrazione non vengono rimborsati e non vengono dedotti dall'anticipo depositato dalla parte adempiente.

(4) La Domanda di Arbitrato o l'Istanza d'Inclusione di un terzo non viene notificata a meno che non sia versata l'intera somma dei diritti di registrazione. Il Segretario Generale può disporre una ragionevole estensione del termine di pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine previsto, il Segretario Generale può dichiarare il procedimento concluso (Articolo 34, paragrafo 3). Ciò non preclude la facoltà dell'attore di ripresentare le medesime domande in seguito, in un altro procedimento.

(5) Qualora sia introdotto un procedimento ai sensi delle Regole di Mediazione di Vienna prima di, durante o a seguito di un procedimento arbitrale ai sensi delle Regole di Vienna tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto, non sarà addebitato alcun diritto di registrazione per il procedimento iniziato per secondo.

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO

Articolo 11

Il Segretario Generale trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena sia:

- depositata la Domanda di Arbitrato (Domanda Riconvenzionale) conformemente all'Articolo 7; e
- costituito l'intero tribunale arbitrale; e
- versato l'intero anticipo sulle spese ai sensi dell'Articolo 42.

NOTIFICHE, TERMINI E CANCELLAZIONE DEL FASCICOLO

Articolo 12

(1) La Domanda di Arbitrato deve essere inviata in forma elettronica e, corredata di allegati, in copia cartacea nel numero di copie necessario affinché ciascun arbitro, ciascuna parte e il Segretariato ne ricevano una copia.

(2) A seguito della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, tutte le comunicazioni scritte, ivi inclusi gli allegati, saranno inviate a ciascuna parte e ciascun arbitro secondo le modalità indicate dal tribunale arbitrale. Il Segretariato riceverà ogni comunicazione scritta scambiata tra il tribunale arbitrale e le parti in formato elettronico.

(3) Una notifica si intende eseguita regolarmente se è stata effettuata in formato cartaceo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera con avviso di ricevimento, servizio di corriere, ovvero, in formato elettronico, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca una conferma della trasmissione.

(4) La notificazione deve essere effettuata all'ultimo indirizzo del destinatario comunicato o disponibile di cui si abbia comprovata notizia. Una volta che una parte ha nominato un rappresentante, si considera validamente effettuata alla parte rappresentata la notifica effettuata all'ultimo indirizzo del rappresentante comunicato o disponibile di cui si abbia comprovata notizia.

(5) Una notifica s'intende eseguita al giorno in cui

5.1 la scrittura inviata è stata effettivamente ricevuta dalla parte destinataria; oppure

5.2 sarebbe stata ricevuta, laddove eseguita con modalità appropriate ai sensi del paragrafo 3 di questo Articolo.

(6) Se una Domanda di Arbitrato nei confronti di una pluralità di convenuti non può essere notificata a tutti i convenuti, su istanza dell'attore, l'arbitrato si svolgerà unicamente nei confronti dei convenuti cui la Domanda di Arbitrato è stata effettivamente notificata. La Domanda di Arbitrato nei confronti dei rimanenti convenuti dovrà essere esaminata in un separato procedimento.

(7) I termini si computano dal giorno successivo alla notifica dell'atto che fa decorrere il termine. Qualora il giorno successivo a tale data sia un giorno festivo ufficiale o non lavorativo nel luogo in cui la notifica viene eseguita, il termine si computa dal primo giorno lavorativo successivo. I giorni festivi ufficiali e i giorni non lavorativi non sospendono la decorrenza del termine. Qualora l'ultimo giorno del termine sia un giorno festivo ufficiale o un giorno non lavorativo nel luogo nel quale la notifica è stata eseguita, il termine scade alla fine del giorno lavorativo successivo.

(8) Un termine relativo all'invio di qualsiasi atto è rispettato se l'atto in questione viene inviato l'ultimo giorno del termine, in una delle forme previste dal paragrafo 3. I termini possono essere prorogati per motivi degni di considerazione.

(9) A seguito del termine del procedimento (Articolo 34), il Segretariato può eliminare l'intero fascicolo di causa a eccezione delle decisioni (Articolo 35).

RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Articolo 13

Nel procedimento dinanzi al tribunale arbitrale, le parti possono farsi rappresentare o consigliare da persone di propria scelta. Il Segretario Generale o il tribunale arbitrale possono chiedere prova della procura del rappresentante in ogni momento.

ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO A TERZI E RIUNIONE DI ARBITRATI

ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO A TERZI

Articolo 14

(1) Sull'ammissibilità dell'inclusione di un terzo in un arbitrato nonché sulle modalità dell'inclusione, decide il tribunale arbitrale su istanza di parte o su istanza del terzo, avendo sentito tutte le parti e il terzo da includere nell'arbitrato, nonché in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.

(2) La Richiesta d'Inclusione deve contenere:

2.1 la denominazione completa del terzo, nonché il suo indirizzo e i suoi recapiti;

2.2 i fatti sui quali la Richiesta d'Inclusione è basata, nonché

2.3 le modalità di partecipazione del terzo.

(3) Qualora sia stata richiesta l'inclusione per mezzo di una Domanda di Arbitrato,

3.1 l'atto relativo deve essere depositato presso il Segretariato. Le disposizioni di cui agli Articoli 7 e ss. vanno applicate per analogia. Il Segretario Generale trasmette la Domanda di Arbitrato al terzo la cui inclusione viene richiesta, nonché a tutte le altre parti, invitandoli a prendere posizione.

3.2 il terzo può partecipare alla costituzione del tribunale arbitrale ai sensi dell'Articolo 18, qualora non sia stato ancora nominato alcun arbitro.

3.3 il tribunale arbitrale rimette la Domanda di Arbitrato con chiamata di terzo al Segretariato affinché sia trattata in una procedura separata, se il tribunale arbitrale rigetta, ai sensi del paragrafo 1, la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di un terzo contenuta in una Domanda di Arbitrato. In questo caso, il Comitato Direttivo può revocare qualsiasi conferma di designazione o nomina d'arbitro già intervenuta e ordinare una nuova costituzione del tribunale arbitrale o dei tribunali arbitrali ai sensi degli Articoli 17 e ss., se il terzo ha partecipato alla costituzione del tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 3.2.

RIUNIONE DI ARBITRATI

Articolo 15

(1) Su istanza di parte, la riunione di due o più arbitrati può essere permessa qualora

1.1 le parti si accordino sulla riunione; oppure

1.2 l'arbitro o gli arbitri designati o nominati siano gli stessi;

e qualora il luogo dell'arbitrato sia uguale in tutte le convenzioni di arbitrato che sono alla base delle domande.

(2) Il Comitato Direttivo decide sulla richiesta di riunione avendo sentito le parti e gli arbitri già nominati. Il Comitato Direttivo considera tutte le circostanze rilevanti per la riunione, fra cui figurano la compatibilità delle convenzioni di arbitrato e la fase in cui si trovano le singole procedure arbitrali.

TRIBUNALE ARBITRALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

(1) Le parti sono libere nella determinazione della persona che esse designano come arbitro. Può essere arbitro ogni persona dotata di capacità di agire, salvo che le parti non abbiano concordato ulteriori requisiti particolari. Gli arbitri e le parti hanno un rapporto contrattuale e gli arbitri devono eseguire le loro prestazioni nei confronti delle parti.

(2) Gli arbitri devono esercitare la loro carica in piena indipendenza, imparzialità e secondo scienza e coscienza. Inoltre non sono tenuti ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono tenuti alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

(3) Se una persona intende accettare la nomina di arbitro, questi deve firmare, prima della sua conferma, una dichiarazione circa (i) la sua imparzialità ed indipendenza, (ii) la sua disponibilità, (iii) qualifica, (iv) l'accettazione dell'incarico, nonché (v) l'assoggettamento alle Regole di Vienna, trasmettendola al Segretario Generale.

(4) L'arbitro deve dichiarare per iscritto tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità, indipendenza o disponibilità, ossia che possano essere contrarie all'accordo delle parti. L'obbligo di tempestiva dichiarazione di tutte le circostanze rilevanti permane per tutta la durata del procedimento arbitrale.

(5) I membri del Comitato Direttivo possono essere designati come arbitri dalle parti o dai co-arbitri, ma non possono essere nominati dal Comitato Direttivo.

(6) Il comportamento di ognuno degli o di tutti gli arbitri (Articolo 28 paragrafo 1) potrà essere preso in considerazione dal Segretario Generale nella determinazione delle spettanze degli arbitri (Articolo 44 paragrafi 2, 7, 10).

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 17

(1) Le parti possono concordare liberamente che il procedimento sia condotto da un arbitro o da un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Inoltre, le parti possono concordare liberamente le modalità di nomina degli arbitri. In mancanza di un accordo in materia, vanno applicati i paragrafi 2-6.

(2) Qualora le parti non abbiano concordato il numero di arbitri, la decisione se la controversia debba essere decisa da un arbitro o da un collegio arbitrale spetta al Comitato Direttivo. In tal caso, il Comitato Direttivo considera in particolare la difficoltà della causa, l'ammontare del valore di lite e l'interesse delle parti a una decisione rapida ed economicamente adeguata.

(3) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un arbitro unico, il Segretario Generale invita le parti a designare congiuntamente l'arbitro unico entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, indicando il suo nome e indirizzo e recapiti. Se tale designazione non avviene entro questo termine, l'arbitro unico è nominato dal Comitato Direttivo.

(4) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, ciascuna parte nominerà un arbitro (l'attore nella Domanda di Arbitrato e il convenuto nella Memoria di Risposta). Se una parte omette di nominare un arbitro, il Segretario Generale invita la parte a comunicare nome, indirizzo e informazioni di contatto del soggetto nominato entro 30 giorni dal relativo invito. Se la parte non provvede a nominare un arbitro entro tale termine, la nomina viene effettuata dal Comitato Direttivo.

(5) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, i co-arbitri designano congiuntamente il presidente entro 30 giorni dal relativo invito e comunicano il suo nome e il suo indirizzo. Se tale comunicazione non avviene entro questo termine, il Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo.

(6) Le parti sono vincolate alle designazioni da esse effettuate non appena la persona dell'arbitro scelto venga confermata dal Segretario Generale o dal Comitato Direttivo (Articolo 19).

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE IN PROCEDIMENTI CON UNA PLURALITÀ DI PARTI

Articolo 18

(1) Alla costituzione del tribunale arbitrale in procedimenti con una pluralità di parti si applica l'art 17, tenendo conto delle seguenti disposizioni aggiuntive:

(2) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, la pluralità di attori e la pluralità di convenuti devono ciascuna designare congiuntamente un arbitro di comune accordo tra attori e convenuti rispettivamente.

(3) La partecipazione di una parte alla nomina congiunta di un arbitro non va intesa come accordo della medesima all'arbitrato con pluralità di parti. Se l'ammissibilità di un arbitrato con pluralità di parti è oggetto di controversia, il tribunale arbitrale decide sulla questione su istanza, dopo aver sentito tutte le parti e considerato tutte le circostanze rilevanti.

(4) Qualora la designazione congiunta dell'arbitro ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo non avvenga nei termini previsti, l'arbitro viene nominato dal Comitato Direttivo per conto della parte / delle parti in mora. In casi eccezionali, il Comitato Direttivo, avendo sentito le parti, può revocare qualsiasi nomina e nominare nuovi co-arbitri o addirittura tutti gli arbitri.

CONFERMA DELLA DESIGNAZIONE

Articolo 19

(1) Una volta ricevuta la designazione di un arbitro, il Segretario Generale procura le dichiarazioni di cui nell'Articolo 16, paragrafo 3. Il Segretario Generale trasmette copia di queste dichiarazioni alle parti. Qualora non esistano dubbi circa l'imparzialità e l'indipendenza dell'arbitro o circa la sua capacità di svolgere regolarmente la sua funzione, il Segretario Generale conferma l'arbitro designato. Il Comitato Direttivo deve esserne informato nella sua prima riunione successiva.

(2) Se il Segretario Generale lo ritiene necessario, il Comitato Direttivo decide in materia della conferma di un arbitro.

(3) L'arbitro è in funzione dal momento della sua conferma.

(4) Qualora la conferma sia negata, il Segretario Generale richiede alla parte (alle parti) cui spetta la designazione dell'arbitro o ai co-arbitri di designare un altro arbitro o un presidente entro 30 giorni dalla richiesta. Si applicano per analogia gli Articoli 16 a 18. Nell'ipotesi in cui venga negata la conferma anche del nuovo arbitro designato, il diritto di nomina si estingue e l'arbitro viene nominato dal Comitato Direttivo.

RICUSAZIONE DI ARBITRI

Articolo 20

(1) Dopo la sua conferma, un arbitro può essere ricusato solamente se sussistono delle circostanze che fanno nascere legittimi dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza oppure se non soddisfa i presupposti concordati dalle parti. Una parte può ricusare un arbitro da essa designato, o alla cui designazione ha contribuito, esclusivamente per motivi di cui è giunta a conoscenza soltanto dopo la designazione.

(2) La domanda di ricusazione nei confronti di un arbitro nominato va depositata presso il Segretariato entro i 15 giorni dal giorno in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione, indicando i motivi di ricusazione ed eventuali documenti a sostegno della ricusazione.

(3) Nel caso in cui l'arbitro ricusato non si dimetta, la decisione sulla ricusazione spetta al Comitato Direttivo. Prima della decisione del Comitato Direttivo, il Segretario Generale sollecita osservazioni da parte dell'arbitro ricusato e di tutte le parti. Il Comitato Direttivo può invitare a presentare osservazioni anche altre persone. Tutte le osservazioni vanno trasmesse alle parti e agli arbitri.

(4) Mentre la domanda di ricusazione è pendente, il tribunale arbitrale, ivi compreso l'arbitro ricusato, può procedere nel giudizio arbitrale a dispetto della ricusazione. La pronuncia di un lodo, invece, è ammissibile solo dopo la pronuncia del Comitato Direttivo circa la domanda di ricusazione.

CESSAZIONE PREMATURA DELLA FUNZIONE DI ARBITRO

Articolo 21

(1) La funzione di arbitro cessa anticipatamente qualora:

1.1 ciò venga pattuito dalle parti; oppure

1.2 l'arbitro si dimetta; oppure

1.3 l'arbitro muoia; oppure

1.4 la ricusazione venga accolta; oppure

1.5 l'arbitro venga destituito dalla sua carica dal Comitato Direttivo.

(2) Ogni parte può richiedere la destituzione di un arbitro se questi è, non soltanto temporaneamente, impossibilitato, o se non assolve i propri compiti, oppure ritarda il procedimento in maniera eccessiva. La relativa richiesta è depositata presso il Segretariato. Se risulta evidente che l'impedimento non è soltanto transitorio o che l'arbitro non assolve i propri compiti, il Comitato Direttivo può disporre la destituzione anche senza istanza di parte. La decisione sulla richiesta spetta al Comitato Direttivo, sentiti le parti e l'arbitro interessato.

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE PREMATURA DELLA FUNZIONE DI ARBITRO

Articolo 22

(1) L'arbitro è sostituito nel caso della cessazione prematura della funzione di arbitro (Articolo 21). La designazione dell'arbitro sostitutivo avviene secondo il modo di designazione convenuto dalle parti. In mancanza di una convenzione in materia, il Segretario Generale invita:

1.1 nell'ipotesi di un arbitro unico, le parti; oppure,

1.2 nell'ipotesi del presidente del collegio arbitrale, gli altri arbitri; oppure,

1.3 nell'ipotesi di un arbitro designato da una parte o nominato per una parte, la parte che lo ha designato o per la quale è stato nominato,

a designare entro 30 giorni un arbitro sostitutivo - nei casi di cui al paragrafo 1, numeri 1.1 e 1.2 di questo Articolo, di comune accordo -, indicandone il nome, l'indirizzo e i recapiti. Gli Articoli 16-18 si applicano per analogia. Se tale designazione non avviene entro il termine, l'arbitro sostitutivo è nominato dal Comitato Direttivo. Nel caso in cui anche una ricusazione nei confronti dell'arbitro sostitutivo venga accolta (Articolo 21, paragrafo 1, numero 1.4), il diritto di designare un sostituto si estingue e l'arbitro sostitutivo viene nominato dal Comitato Direttivo.

(2) In caso di cessazione prematura della funzione di arbitro, il nuovo tribunale arbitrale, sentite le parti, decide se ed in quale misura debbano essere ripetute precedenti fasi del procedimento.

(3) Le conseguenze in termini di costi della cessazione prematura della funzione di arbitro ai sensi dell'Articolo 21 e della nomina di un arbitro sostitutivo saranno regolate dall'Articolo 42 paragrafo 5 e dall'Articolo 44 paragrafo 10.

RICUSAZIONE DI PERITI

RICUSAZIONE DI PERITI

Articolo 23

L'Articolo 20, paragrafi 1 e 2, si applica per analogia anche ai casi in cui un perito nominato dal tribunale arbitrale sia stato ricusato. La decisione relativa alla ricusazione spetta al tribunale arbitrale.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 24

(1) L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale può essere proposta non oltre le prime allegazioni relative al merito. La nomina di un arbitro ai sensi dell'Articolo 17 o la partecipazione alla nomina ai sensi dell'Articolo 18 non precludono a una parte il diritto di proporre tale eccezione. L'eccesso di potere operato dal tribunale arbitrale deve essere eccepito non appena la materia asseritamente eccedente il potere del tribunale sia fatta oggetto di apposita trattazione nel merito nel corso del procedimento arbitrale. In entrambi i casi è esclusa la proposizione tardiva dell'eccezione; il tribunale arbitrale può, tuttavia, ammettere un'eccezione tardiva se è convinto che la parte abbia giustificato sufficientemente il ritardo.

(2) Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza. La decisione può essere presa unitamente alla decisione sul merito, nonché per mezzo di una decisione separata, in forma di un lodo apposito. Nel caso in cui il tribunale arbitrale si dichiari incompetente, deve decidere, su istanza di parte, riguardo alla ripartizione delle spese fra le parti.

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

LUOGO DELL' ARBITRATO

Articolo 25

(1) Le parti possono scegliere liberamente il luogo dell'arbitrato. Se le parti non hanno disposto o non dispongono diversamente, la sede dell'arbitrato è Vienna.

(2) Il tribunale arbitrale può deliberare o procedere ad atti della procedura in qualsiasi luogo da esso ritenuto idoneo senza che ciò abbia alcun effetto sul luogo dell'arbitrato.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Articolo 26

Se le parti non abbiano disposto in materia, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue del procedimento immediatamente dopo la consegna degli atti della causa, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della lingua del contratto.

DIRITTO APPLICABILE, DECISIONE SECONDO EQUITÀ

Articolo 27

(1) Il tribunale arbitrale deve decidere sulla controversia in conformità alle norme o regole di diritto convenute dalle parti. Il richiamo, contenuto nell'accordo, al diritto o all'ordinamento giuridico di un determinato Stato deve essere inteso, in mancanza di espresso accordo delle parti in senso diverso, come rinvio diretto al diritto sostanziale di tale Stato e non come rinvio alle sue norme di conflitto.

(2) Se le parti non hanno determinato le norme o le regole di diritto applicabili, il tribunale arbitrale applica le norme o le regole di diritto che ritiene appropriate.

(3) Il tribunale arbitrale deve decidere secondo equità (*ex aequo et bono* oppure come *amiable compositeur*) soltanto nel caso in cui sia stato a ciò espressamente autorizzato dalle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 28

(1) Il tribunale arbitrale deve condurre l'arbitrato nel rispetto delle Regole di Vienna e degli accordi delle parti in maniera efficiente e orientata al contenimento dei costi; altrimenti può procedere a sua libera discrezione. Vale il principio dell'eguaglianza di trattamento delle parti con tutela del diritto di essere sentite in ogni fase del procedimento.

(2) Il tribunale arbitrale è tuttavia autorizzato a dichiarare, con preavviso alle parti, che allegazioni di fatto e di diritto, la deduzione in giudizio di mezzi di prova e le richieste di assunzione di prove siano ammissibili solo fino ad una determinata fase del procedimento.

DETERMINAZIONE DEI FATTI

Articolo 29

(1) Se lo ritiene necessario il tribunale arbitrale può assumere prove di sua iniziativa; può, in particolare, interrogare parti o testimoni, invitare le parti a presentare documenti e mezzi di prova nonché consultare periti. Se l'assunzione delle prove, in particolare la designazione di periti, comporta delle spese, si deve procedere ai sensi dell'Articolo 43.

(2) Se una parte non prende parte al procedimento, ciò non impedisce la prosecuzione del procedimento.

UDIENZA

Articolo 30

(1) Se le parti non abbiano disposto diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce se il procedimento debba essere svolto in forma orale o scritta. Qualora le parti non abbiano escluso l'udienza, il tribunale arbitrale deve tenere l'udienza su istanza di parte in una fase appropriata dell'arbitrato. Alle parti deve essere comunque offerta l'occasione di prendere atto delle richieste e delle allegazioni delle altre parti nonché del risultato delle assunzioni delle prove, e di esprimere il proprio parere in merito.

(2) L'udienza viene fissata dall'arbitro unico o dal presidente del collegio arbitrale. L'udienza non è pubblica. Dell'udienza va redatto quanto meno un verbale dell'esito; questo deve essere firmato dall'arbitro unico o dal presidente del collegio arbitrale.

ONERE DI CONTESTAZIONE

Articolo 31

Qualora una parte venga a conoscenza di una violazione, da parte del tribunale arbitrale, di una disposizione delle Regole di Vienna o di un'altra disposizione applicabile al procedimento, è tenuta a eccepire il vizio immediatamente; in caso contrario, la parte interessata non può più far valere il vizio allegato.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 32

Non appena il tribunale ritenga che le parti abbiano avuto sufficienti opportunità di dedurre allegazioni e prove, dichiara concluso il procedimento in merito alle domande da determinare nel lodo, e informa il Segretario Generale e le parti sul tempo previsto per la pronuncia del lodo. Il tribunale arbitrale può comunque riaprire il procedimento in qualsiasi momento.

PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CONSERVATIVI / CAUZIONE PER I COSTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 33

(1) Nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente, il tribunale arbitrale può, dal momento della trasmissione del fascicolo (Articolo 11) e su istanza di parte, ordinare provvedimenti provvisori o conservativi nei confronti di un'altra parte nonché modificare, sospendere o revocare tali provvedimenti. Prima della decisione su un provvedimento provvisorio o conservativo devono essere sentite le altre parti. In relazione a tale provvedimento, il tribunale arbitrale può richiedere a ciascuna delle parti la prestazione di idonea garanzia. Le parti sono obbligate ad adempiere questi provvedimenti, indipendentemente dal fatto se sono eseguibili dai tribunali nazionali oppure no.

(2) I provvedimenti di cui al presente Articolo sono disposti per iscritto. Nei procedimenti con più arbitri è sufficiente la firma del presidente oppure, in caso di un suo impedimento, quella di un altro arbitro a patto che quest'ultimo indichi sul provvedimento il tipo di impedimento.

(3) Se le parti non hanno disposto diversamente, i provvedimenti devono essere motivati. Va indicato il giorno dell'emendamento nonché la sede del tribunale arbitrale.

(4) I provvedimenti vengono conservati come lodi (Articolo 36, paragrafo 5).

(5) Le disposizioni contenute nei paragrafi 1-4 di questo Articolo non impediscono alle parti di richiedere provvedimenti provvisori e conservativi dinanzi a qualsivoglia organo statale competente. La richiesta all'organo statale che mira al rilascio di tali provvedimenti oppure all'esecuzione di provvedimenti ordinati dal tribunale arbitrale non costituisce una violazione della o una rinuncia alla convenzione arbitrale e non incide sui poteri del tribunale arbitrale. Una tale richiesta nonché tutti i provvedimenti ordinati dall'organo statale devono essere comunicati senza indugio al Segretariato e al tribunale arbitrale.

(6) Il tribunale arbitrale, su istanza del convenuto, può ordinare che l'attore fornisca una cauzione per i costi, qualora il convenuto dimostri che una potenziale azione di recupero dei costi è a rischio con un sufficiente grado di probabilità. Nel decidere su un'istanza di cauzione per i costi, il tribunale arbitrale deve fornire a tutte le parti la possibilità di essere udite e presentare i propri argomenti.

(7) Se una parte non ottempera all'ordine del tribunale arbitrale in merito alla cauzione per i costi, il tribunale arbitrale può, su istanza, sospendere interamente o parzialmente il procedimento, ovvero concluderlo (Articolo 34, paragrafo 2.4).

MODALITÀ PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 34

Il procedimento arbitrale si conclude:

(1) con la pronuncia del lodo (Articoli 36 e 37 paragrafo 1); ovvero

(2) con un'ordinanza del tribunale arbitrale nei casi in cui

2.1 l'attore rinunci alla domanda, a meno che il convenuto non si opponga al riguardo e salva l'esistenza in capo al convenuto di un legittimo interesse alla risoluzione definitiva della controversia;

2.2 le parti si accordino per mettere fine al procedimento e ne informino il tribunale arbitrale e il Segretario Generale;

2.3 il proseguimento del procedimento risulti impossibile soprattutto per il fatto che le parti, finora attive nel procedimento, non danno segni di volerlo proseguire nonostante un provvedimento per iscritto da parte del tribunale arbitrale che informa le parti della possibilità di porre fine al procedimento; oppure

2.4 una parte non ottempera a un provvedimento del tribunale arbitrale in tema di cauzione per i costi (Articolo 33 paragrafo 7); ovvero

(3) per mezzo di una dichiarazione del Segretario Generale

3.1 qualora le parti non abbiano dato seguito a una richiesta di emendamento o completamento (Articolo 7, paragrafo 3) o una richiesta di pagamento (Articolo 10, paragrafo 4, e Articolo 42, paragrafi 3 e 5);

3.2 nei casi di cui ai paragrafi 2.1 – 2.3, se il fascicolo non è ancora stato assegnato al tribunale arbitrale.

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 35

(1) Nei procedimenti arbitrali con un collegio arbitrale, qualsiasi lodo e qualsiasi altra decisione devono essere adottati con la maggioranza dei voti dei componenti. Se la maggioranza non si forma, il presidente decide da solo.

(2) Nella misura in cui si tratti di questioni di procedura, il presidente, premesso che egli sia stato a ciò autorizzato dal collegio arbitrale, può decidere da solo.

LODO

Articolo 36

(1) I lodi sono redatti per iscritto. I lodi devono essere motivati salvo che tutte le parti non abbiano rinunciato per iscritto, oppure nell'udienza orale, alla motivazione.

(2) Nel lodo devono essere indicati il giorno della sua pronuncia e la sede dell'arbitrato (Articolo 25).

(3) I lodi devono essere firmati da tutti gli arbitri su tutte le copie. È sufficiente la sottoscrizione da parte della maggioranza di tutti gli arbitri, a condizione che venga indicato nel lodo che un arbitro rifiuta di firmare oppure che un fatto non superabile entro un termine adeguato si frapponga alla sua sottoscrizione. Nel caso in cui il lodo viene pronunciato a maggioranza, tale fatto deve essere indicato nel lodo stesso a richiesta dell'arbitro che risulti in minoranza.

(4) I lodi vengono attestati dalla firma del Segretario Generale e dal timbro del VIAC su tutte le copie. Con ciò viene attestato che si è in presenza di un lodo arbitrale amministrato dal VIAC e che esso è stato emesso e sottoscritto dall'arbitro (dagli arbitri) nominato(-i) secondo le Regole di Vienna.

(5) Il Segretario Generale notifica il lodo alle parti in formato cartaceo (Articolo 12 paragrafo 3); l'Articolo 12 paragrafi 4 e 5 si applica all'efficacia e alla data della notifica. Su istanza di una parte, il contenuto del lodo può, in aggiunta, essere inviato alle parti in formato elettronico. Una copia viene depositata presso il Segretariato, dove sono conservati anche i documenti relativi alla notifica.

(6) L'arbitro unico ovvero il presidente del collegio (o, in caso di suo impedimento, un altro arbitro) ovvero, nel caso di un loro impedimento, il Segretario Generale, deve, su istanza di parte, confermare su tutte le copie del lodo il suo passaggio in giudicato e la sua esecutività.

(7) Mediante la scelta concorde delle Regole di Vienna le parti sono obbligate ad eseguire il lodo.

LODO A CONDIZIONI PATTUITE E TRANSAZIONE REGISTRATA

Articolo 37

(1) Su istanza delle parti, il tribunale arbitrale può emettere un lodo (Articolo 36) a condizioni pattuite che recepisca il contenuto di una transazione intervenuta tra le parti.

(2) Le parti possono chiedere che il contenuto della transazione conclusa tra le stesse sia verbalizzato dal tribunale arbitrale. In tal caso, il procedimento è concluso ai sensi dell'Articolo 34 paragrafo 2.2.

DECISIONE IN MERITO DELLE SPESE

Articolo 38

(1) Alla conclusione del procedimento, il tribunale arbitrale indica, su istanza di parte, sia nel lodo principale, sia in un lodo separato, le spese fissate dal Segretario Generale ai sensi dell'Articolo 44, paragrafo 1, numero 1.1., e l'ammontare delle congrue spese delle parti ai sensi dell'Articolo 44, paragrafo 1, numero 1.2, nonché gli altri esborsi ai sensi dell'Articolo 44, paragrafo 1, numero 1.3.

(2) Il tribunale arbitrale decide anche quale parte debba sopportare i costi del procedimento o la ripartizione degli stessi. Se le parti non abbiano trovato un accordo in materia, il tribunale arbitrale decide in ordine alle spese a sua libera discrezione. La condotta delle parti e dei relativi rappresentanti (Articolo 13) e in particolare il loro contributo alla conduzione dell'arbitrato efficiente e consapevole dei costi potrà essere presa in considerazione dal tribunale arbitrale nella sua decisione in merito ai costi ai sensi del presente Articolo.

CORREZIONE, INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DEL LODO

Articolo 39

(1) Ciascuna parte può proporre presso il Segretariato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento del lodo, le istanze seguenti, dirette al tribunale arbitrale:

1.1 correggere errori di calcolo, di scrittura, di stampa o di analoga tipologia contenuti nel lodo;

1.2 interpretare determinate parti del lodo;

1.3 emettere un lodo integrativo relativo a pretese fatte valere nel corso del procedimento arbitrale, tuttavia rimaste prive di decisione nel lodo.

(2) La decisione in merito a una tale richiesta spetta al tribunale arbitrale. Le altre parti devono essere comunque sentite prima della decisione. A tale scopo, il tribunale arbitrale pone un limite di tempo che non dovrebbe superare i 30 giorni. Il Segretario Generale può fissare un anticipo sulle spese per quanto sia necessario a coprire ulteriori onorari ed esborsi del tribunale arbitrale e spese amministrative (Articolo 42, paragrafo 5). Gli ulteriori onorari degli arbitri e le ulteriori spese amministrative vengono fissati dal Segretario Generale a sua libera discrezione.

(3) Le correzioni di cui al paragrafo 1.1, oppure le integrazioni di cui al paragrafo 1.3, possono essere effettuate dal tribunale arbitrale anche senza richiesta in proposito, entro un termine di 30 giorni dalla data del lodo.

(4) Alla integrazione del lodo, si applica l'Articolo 36. La correzione e l'interpretazione avvengono nella forma di un lodo integrativo e come tale costituiscono parte del lodo.

REMISSIONE AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 40

Qualora il giudice nazionale rimetta il caso al tribunale arbitrale, le disposizioni delle Regole di Vienna sul procedimento arbitrale si applicano per analogia. Il Segretario Generale e il Comitato Direttivo sono autorizzati a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il tribunale arbitrale possa eseguire le istruzioni del tribunale statale relative alla remissione. Il Segretario Generale può fissare un anticipo sulle spese per coprire esborsi supplementari o gli onorari del tribunale arbitrale, nonché le spese amministrative (Articolo 42 paragrafo 5). Gli ulteriori onorari degli arbitri e le ulteriori spese amministrative vengono fissati dal Segretario Generale a sua libera discrezione.

PUBBLICAZIONE DI UN LODO

Articolo 41

Il Comitato Direttivo è autorizzato a pubblicare sintesi o estratti del lodo, in forma anonima, in riviste giuridiche o altre pubblicazioni, a condizione che nessuna parte si opponga alla pubblicazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del lodo.

SPESE

ANTICIPO SULLE SPESE

Articolo 42

(1) Il Segretario Generale fissa l'anticipo per le spese amministrative del VIAC previste, gli onorari degli arbitri e gli esborsi. L'anticipo sulle spese deve essere ripartito in parti uguali e versato dalle parti entro 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale. Nel caso di un arbitrato con pluralità di parti, una metà dell'anticipo sulle spese va versata per conto degli attori congiuntamente, nonché per conto dei convenuti congiuntamente. In questo Articolo, qualsiasi riferimento ulteriore ad una parte include tutte le parti attoree o convenute.

(2) La scelta delle Regole di Vienna implica una obbligazione reciproca delle parti di versare la propria quota dell'anticipo sulle spese ai sensi del paragrafo 1 di questo Articolo.

(3) Se la quota, o parte della quota, dovuta da una parte non perviene o non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale ne dà apposita comunicazione alla parte opposta e la invita a versare la parte mancante dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Questo non incide sull'obbligo della parte in mora di versare la propria quota dell'anticipo sulle spese ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo. Se questo importo non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare chiuso il procedimento arbitrale (Articolo 34, paragrafo 3). Ciò non preclude la facoltà delle parti di ripresentare le medesime domande in seguito, in un altro procedimento.

(4) Qualora una parte non adempia al suo obbligo di versare la propria quota di anticipo sulle spese ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, e qualora l'altra parte si sia sostituita al versamento ai sensi del paragrafo 3 di questo Articolo, il tribunale arbitrale, premesso che si ritenga competente per il merito della controversia, può ordinare alla parte in mora, su istanza della parte sostitutrice, di rimborsarle la quota dovuta. Questa decisione avviene nella forma di un lodo o qualsiasi altra forma idonea. Ciò non incide sull'autorità del tribunale arbitrale di decidere definitivamente sulla ripartizione delle spese ai sensi dell'Articolo 38.

(5) Se un anticipo addizionale è ritenuto necessario e, pertanto, disposto dal Segretario Generale, si procede in modo analogo alle disposizioni dei paragrafi 1-4. In linea generale, le domande che hanno comportato l'aumento dell'anticipo o la fissazione di un anticipo addizionale, non saranno trattate prima del versamento dell'anticipo supplementare. Qualora un pagamento non sia effettuato entro il termine fissato dal Segretario Generale, il tribunale arbitrale può sospendere il procedimento arbitrale in tutto o in parte ovvero concluderlo (Articolo 34 paragrafo 3).

ANTICIPI SULLE SPESE PER ULTERIORI SPESE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 43

(1) Se il tribunale arbitrale considera necessario il compimento di determinati atti della procedura aventi ripercussioni sui costi della procedura, come la nomina di periti, interpreti o traduttori, la verbalizzazione del procedimento, l'esecuzione di un sopralluogo o il trasferimento del luogo dell'udienza, deve provvedere alla copertura delle spese prevedibili e informare il Segretario Generale in materia.

(2) Il tribunale arbitrale può compiere atti processuali ai sensi del paragrafo 1 di questo Articolo solo se sussiste una sufficiente copertura delle spese previste.

(3) Il tribunale arbitrale decide quali conseguenze derivano al procedimento dal mancato versamento di un anticipo delle spese eventualmente prescritto conformemente a questo Articolo.

(4) Il tribunale arbitrale conferisce tutti gli incarichi relativi agli atti della procedura indicati al paragrafo 1 di questo Articolo in nome e per conto delle parti.

COMPOSIZIONE E COMPUTAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 44

(1) Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti parti:

1.1 le spese amministrative del VIAC, gli onorari degli arbitri, ivi compresa un'eventuale imposta sul valore aggiunto, e gli esborsi ragionevoli (come spese di viaggio e soggiorno degli arbitri e del segretario del tribunale, spese di notifica, noleggi, spese per la stesura del verbale); nonché

1.2 le spese delle parti, ossia le congrue spese delle parti per la loro rappresentanza; e

1.3 altre spese connesse con il procedimento arbitrale, in particolare le spese indicate nell'Articolo 43, paragrafo 1.

(2) Le spese amministrative e gli onorari degli arbitri sono calcolati dal Segretario Generale in base al valore della lite, secondo la tabella delle spese (Allegato 3) e disposti al termine del procedimento, unitamente agli esborsi (paragrafo 1, numero 1.1 del presente Articolo). Prima della conclusione del procedimento arbitrale il Segretario Generale può pagare degli acconti agli arbitri in ragione dello stato del procedimento. Il tribunale arbitrale determina le spese e gli altri esborsi, ai sensi del paragrafo 1, numeri 1.2 e 1.3 del presente Articolo, nel lodo (Articolo 38).

(3) Qualora le parti abbiano rivendicato nella Domanda di Arbitrato soltanto un importo parziale di un credito, oppure se una parte ha palesemente sottovalutato il valore della propria domanda, o non ha indicato alcun valore, il Segretario Generale può determinare il valore di lite prescindendo dalle indicazioni delle parti.

(4) Nell'ipotesi della partecipazione di più di due parti, le tariffe per le spese amministrative e gli onorari degli arbitri indicate nell'Allegato 3 devono essere aumentate nella misura del 10% per ogni parte supplementare, fino a un massimo del 50%.

(5) Nel caso di una Domanda Riconvenzionale o di una Richiesta d'Inclusione di un terzo per mezzo di una domanda, il Segretario Generale calcola le spese amministrative e gli onorari degli arbitri separatamente, e le parti versano gli apposti anticipi separatamente.

(6) Nel caso in cui venga eccepito un credito a titolo di compensazione (credito in contropartita), le spese amministrative e gli onorari vanno calcolati e versati separatamente, nella misura in cui il trattamento del credito eccepito renda necessario un lavoro sostanzialmente maggiore.

(7) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 per gli onorari degli arbitri sono gli onorari per arbitri unici. In caso di collegio arbitrale esse aumentano in ogni caso di due volte e mezzo. Il Segretario Generale può aumentare gli onorari degli arbitri a propria esclusiva discrezione fino a un massimo del 40% rispetto alla tabella degli onorari (Allegato 3) in particolare in caso di particolare complessità del procedimento o di conduzione particolarmente efficiente dello stesso; parimenti, il Segretario Generale può ridurre l'onorario di un arbitro fino a un massimo del 40% in totale, in particolare per conduzione inefficiente del procedimento.

(8) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 coprono inoltre tutte le decisioni parziali o incidentali come, per esempio, lodi incidentali in materia di competenza, lodi parziali, decisioni in merito alle ricusazioni di periti, la pronuncia su provvedimenti provvisori o conservativi, nonché altre decisioni, inclusi ulteriori atti processuali nel corso di una procedura di annullamento e ordinanze di procedura.

(9) Le riduzioni del valore di lite vengono prese in considerazione nel calcolo degli onorari degli arbitri e delle spese di amministrazione soltanto se esse sono state operate prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale.

(10) Nel caso di una conclusione prematura del procedimento o del mandato dell'arbitro, il Segretario Generale può ridurre, a sua discrezione, gli onorari dell'arbitro in funzione dello stato del procedimento. Qualora sia introdotto un procedimento ai sensi delle Regole di Mediazione di Vienna prima di, durante o a seguito di un procedimento arbitrale ai sensi delle Regole di Vienna tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto, il Segretario Generale può applicare il presente paragrafo per analogia ai fini del calcolo degli onorari degli arbitri.

(11) Qualora sia introdotto un procedimento ai sensi delle Regole di Mediazione di Vienna prima di, durante o a seguito di un procedimento arbitrale ai sensi delle Regole di Vienna tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto, le spese amministrative del procedimento introdotto per primo saranno dedotte da quelle per il procedimento introdotto per secondo.

(12) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 per gli onorari degli arbitri non comprendono l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo il caso, per gli onorari degli arbitri. Al momento dell'accettazione del mandato, qualora i loro onorari siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto, gli arbitri indicano al Segretario Generale l'importo della tassa previsto.

DISPOSIZIONI ULTERIORI

RITO ACCELERATO

Articolo 45

(1) Le regole supplementari riguardo al rito accelerato si applicano se le parti, nella convenzione arbitrale oppure successivamente, ne hanno concordata l'applicazione. Le parti possono convenire sull'applicazione del rito accelerato fino al momento del deposito della Memoria di Risposta.

(2) Fatte salve le disposizioni particolari sul rito accelerato, i procedimenti accelerati sono soggetti alle disposizioni generali delle Regole di Vienna, tenendo conto delle modifiche seguenti:

(3) Il termine per il versamento dell'anticipo sulle spese ai sensi dell'Articolo 42 è di 15 giorni.

(4) Una Domanda Riconvenzionale o un'eccezione di compensazione possono essere proposti solo entro il termine per il deposito della Memoria di Risposta.

(5) Il rito accelerato è condotto da un arbitro unico, salvo i casi in cui le parti abbiano concordato una procedura dinanzi ad un collegio arbitrale.

(6) In caso di competenza di arbitro unico, le parti devono designare l'arbitro unico congiuntamente entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. Se le parti non danno seguito all'invito entro questo termine, il Comitato Direttivo nomina l'arbitro unico.

(7) In caso di competenza di un collegio arbitrale, l'attore designa un arbitro nella Domanda di Arbitrato. Il convenuto designa un arbitro entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. I co-arbitri designati dalle parti designano un presidente entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. Se la designazione di un arbitro non avviene entro il termine applicabile, la nomina dell'arbitro spetta al Comitato Direttivo.

(8) Ad eccezione del caso di cessazione prematura del procedimento, il tribunale arbitrale pronuncia il lodo finale entro 6 mesi dalla trasmissione del fascicolo. Il Segretario Generale può prorogare questo termine su istanza motivata del tribunale arbitrale, o, qualora lo ritenga necessario, di sua propria iniziativa. Se il termine per la pronuncia del lodo non viene rispettato, questo non comporta la nullità della convenzione arbitrale o l'incompetenza del tribunale arbitrale.

(9) Il tribunale arbitrale deve condurre l'arbitrato in tal modo che il lodo finale possa essere pronunciato entro 6 mesi dalla trasmissione del fascicolo. Fatte salve le eventuali disposizioni del tribunale arbitrale in materia, la procedura è soggetta alle disposizioni seguenti:

9.1 Oltre alla Domanda di Arbitrato e la Memoria di Risposta, ha luogo un solo scambio di memorie scritte fra le parti.

9.2 Tutte le allegazioni inerenti ai fatti devono essere presentate e tutte le prove scritte devono essere prodotte nelle memorie scritte delle parti.

9.3 Se lo ritiene opportuno, oppure su istanza di una parte, il tribunale arbitrale fissa solo una udienza, destinata all'espletamento dell'istruttoria e alla discussione di tutte le questioni di diritto.

9.4 Dopo l'udienza, le parti non possono depositare ulteriori memorie scritte.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 46

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità degli arbitri, del Segretario Generale, del Segretario Generale Delegato, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera dell'Economia d'Austria e dei suoi dipendenti per ogni azione oppure omissione in relazione al procedimento arbitrale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 47

Questa versione delle Regole di Vienna, che entra in vigore il 1 gennaio 2018, si applica a tutti i procedimenti iniziati dopo il 31 dicembre 2017.

PARTE II



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA | in vigore dall'1 gennaio
2018

PARTE II: REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA

COMPETENZA DEL VIAC E VERSIONE APPLICABILE DELLE REGOLE DI MEDIAZIONE DI VIENNA

Articolo 1

(1) Il Vienna International Arbitral Centre (nel prosieguo “VIAC”) è l'Istituzione Arbitrale Internazionale Permanente della Camera Federale Austriaca dell'Economia . Il VIAC provvede all'amministrazione di procedimenti arbitrari nazionali e internazionali nonché procedimenti ai sensi di altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie, laddove le parti hanno convenuto:

1.1 il Regolamento arbitrale del VIAC (qui di seguito detto “Regole di Vienna”), ovvero

1.2 il Regolamento VIAC di Mediazione (nel seguito "Regole di Mediazione di Vienna"), ovvero

1.3 altrimenti a favore della competenza del VIAC.

(2) Le Regole di Mediazione di Vienna si applicano nella versione in vigore al momento dell'inizio della procedura qualora le parti abbiano concordato, prima o dopo che sorga la controversia, di condurre una procedura conformemente alle Regole di Mediazione di Vienna.

(3) Tutte le disposizioni delle Regole di Mediazione di Vienna sono modificabili per via di un accordo scritto di tutte le parti. Dopo la designazione del mediatore, anche quest'ultimo deve acconsentire a qualsivoglia modifica.

(4) Il Comitato Direttivo può rifiutare l'espletamento della procedura qualora le parti abbiano stipulato accordi incompatibili con le Regole di Mediazione di Vienna.

(5) Nella misura in cui le Regole di Mediazione di Vienna non contengono alcuna disposizione per la disciplina di una specifica questione, si applicano le Regole di Vienna per analogia e per quanto compatibili, in particolare gli Articoli 2, 3, 4, 5, 12 e 13.

² Ai sensi della Sezione 139, paragrafo 2 della Legge Federale sulle Camere dell'Economia del 1998 ("Wirtschaftskammergesetz 1998"), Gazzetta Federale I n. 103/1998 come modificata dalla Gazzetta Federale I n. 73/2017.

DEFINIZIONI

Articolo 2

(1) Nelle Regole di Mediazione di Vienna,

1.1 Procedura indica una mediazione, un altro metodo alternativo per la risoluzione di una controversia o una combinazione di vari metodi per la risoluzione di controversie assistiti da un terzo neutrale e condotti conformemente alle Regole di Mediazione di Vienna;

1.2 terzo imparziale indica mediatore, conciliatore, un altro soggetto imparziale o un numero superiore di tali soggetti imparziali che assistono le parti alla risoluzione della controversia; nel prosieguo il sostantivo "mediatore" è utilizzato per indicare tutti i soggetti terzi e imparziali;

1.3 parte indica una o più parti che concordano di espletare un procedimento regolato dalle Regole di Mediazione di Vienna;

1.4 Segretario Generale indica anche il Segretario Generale Delegato nella misura in cui il Segretario Generale Delegato emette decisioni nel caso in cui il Segretario Generale è impossibilitato allo svolgimento delle sue funzioni o con l'autorizzazione del Segretario Generale.

(2) Qualora i termini usati nelle Regole di Mediazione di Vienna si riferiscano a persone fisiche, il termine utilizzato si intende per tutti i sessi. Nella pratica i termini di questo regolamento sono declinati secondo il genere.

(3) Il riferimento ad "Articoli" senza ulteriore specificazione è da intendersi ai corrispondenti articoli delle Regole di Mediazione di Vienna.

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 3

(1) Un procedimento viene iniziato mediante il deposito di una richiesta scritta. Il procedimento s'intende iniziato dal giorno della ricezione da parte del Segretariato del VIAC o da parte di una Camera Regionale Austriaca dell'Economia in formato cartaceo o elettronico (Articolo 12 paragrafo 1 delle Regole di Vienna), qualora le parti abbiano già concordato di sottoporre eventuali controversie al procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna. In assenza di accordo, il procedimento inizierà alla data in cui tale accordo sarà successivamente concluso tra le parti.

(2) La richiesta dovrebbe contenere:

2.1 la denominazione completa delle parti nonché i loro indirizzi e recapiti;

2.2 una breve indicazione dei fatti e della controversia;

2.3 il valore della controversia;

2.4 la designazione del mediatore col nome completo nonché il suo indirizzo e i suoi recapiti, oppure l'indicazione delle qualifiche che il mediatore da nominare deve possedere;

2.5 le indicazioni o proposte circa l'accordo delle parti di espletare un procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna, e in particolare

- i. il numero di mediatori;
- ii. la lingua della mediazione.

(3) Qualora la richiesta non sia stata depositata dalle parti congiuntamente, il Segretario Generale informa le parti dell'avvenuto deposito della richiesta e provvede alla relativa notifica all'altra parte, unitamente all'invito a depositare una risposta nel periodo fissato dal Segretario Generale.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 4

(1) Devono essere versati, franco spese, i diritti di registrazione nell'importo determinato ai sensi dell'Allegato 3, sempre che sia già stato concluso l'accordo circa l'espletamento del procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna. Nei casi in cui l'accordo menzionato ancora non esiste, i diritti di registrazione sono versati solo al momento della conclusione dell'accordo.

(2) Qualora vi siano più di due parti nel procedimento, i diritti di registrazione saranno aumentati del 10% per ogni parte aggiuntiva fino a un massimo del 50%.

(3) I diritti di registrazione non vengono rimborsati e non vengono dedotti dall'anticipo depositato dalla parte adempiente.

(4) Qualora prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, non vengono imposti diritti di registrazione per il procedimento iniziato successivamente.

(5) Il Segretario Generale può procedere a una congrua estensione del termine per il pagamento dei diritti di registrazione. Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine previsto, il Segretario Generale può dichiarare il procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna concluso.

LUOGO DELLE CONFERENZE

Articolo 5

Il mediatore fissa il luogo delle conferenze sentite tutte le parti, nonché in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, indipendentemente da un arbitrato passato o pendente. Se lo ritiene opportuno, il mediatore può fissare un luogo diverso per ogni conferenza.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Articolo 6

Il mediatore stabilisce la lingua o le lingue del procedimento immediatamente dopo la consegna degli atti della causa (Articolo 9 paragrafo 1), sentite le parti e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

NOMINA DEL MEDIATORE

Articolo 7

(1) Qualora le parti non si siano accordate sulla persona del mediatore o sulla procedura per la nomina del mediatore, il Segretario Generale invita le parti a designare il mediatore entro il termine fissato dal Segretario Generale, e a indicare il nome nonché i recapiti del medesimo.

(2) Il Segretariato può assistere le parti nel procedimento per la nomina congiunta di un mediatore, in particolare per mezzo della comunicazione di uno o più mediatori tra cui le parti possono scegliere uno o più mediatori. Se la designazione non avviene, il mediatore è nominato dal Comitato Direttivo, tenendo conto, se possibile, delle proposte delle parti circa le qualifiche del mediatore.

(3) Prima della designazione di un mediatore dal Comitato Direttivo o prima della conferma di un mediatore designato, il Segretario Generale procura dichiarazioni circa (i) la sua imparzialità ed indipendenza, (ii) la sua disponibilità, (iii) la sua qualifica, (iv) l'accettazione dell'incarico, nonché (v) l'assoggettamento alle Regole di Mediazione di Vienna. Il mediatore deve dichiarare per iscritto tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza, ossia che possano essere contrarie all'accordo delle parti.

(4) Qualora non esistano dubbi circa l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore o circa la capacità di svolgere regolarmente la sua funzione, il Comitato Direttivo nomina il mediatore ovvero il mediatore nominato viene confermato dal Segretario Generale. Se il Segretario Generale lo ritiene necessario, il Comitato Direttivo decide in merito alla conferma di un mediatore. Il mediatore s'intende nominato dal momento della sua conferma.

(5) Qualora la conferma sia negata, oppure nei casi in cui il mediatore va sostituito, si procede ai sensi dei paragrafi 1-4.

ANTICIPI SULLE SPESE E SPESE

Articolo 8

(1) Il Segretario Generale fissa un anticipo provvisorio per le spese amministrative del VIAC previste, l'acconto per gli onorari del mediatore (ivi compresa, secondo il caso, l'IVA) e gli esborsi previsti (come, per esempio, spese di viaggio e alloggio del mediatore, spese di notificazione, affitti, etc.). La prima

porzione dell'anticipo sulle spese deve essere versata dalle parti entro il termine fissato dal Segretario Generale prima della consegna della causa al mediatore.

(2) Se le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto, l'anticipo sulle spese deve essere ripartito in parti uguali. Se la quota dovuta da una parte non perviene o non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale ne dà apposita comunicazione alla parte opposta. Quest'ultima ha la facoltà di versare la parte mancante. Se il pagamento non è effettuato entro il termine fissato, il mediatore può dichiarare sospeso o chiuso il procedimento in tutto o in parte ovvero il Segretario Generale può dichiararlo concluso (Articolo 11, paragrafo 1.5).

(3) Qualora sia necessario un ulteriore anticipo sui costi e stabilito di conseguenza dal Segretario Generale, in particolare per coprire gli onorari del mediatore e gli esborsi previsti, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

(4) Dopo la conclusione del procedimento, il Segretario Generale calcola le spese amministrative e gli onorari del mediatore e fissa i suddetti unitamente agli esborsi.

(5) Le spese amministrative sono calcolate in base al valore della controversia secondo la tabella delle spese (Allegato 3). Qualora le parti abbiano palesemente sottovalutato il valore della controversia, o non abbiano indicato alcun valore della controversia, il Segretario Generale può determinare il valore della controversia prescindendo dalle indicazioni delle parti. Qualora più di due parti siano coinvolte in un caso, i costi amministrativi indicati nell'allegato 3 per ciascuna delle parti aggiuntive sono aumentati del 10%, fino a un massimo del 50%.

(6) Gli onorari del mediatore sono calcolati in base al tempo effettivamente dedicato applicando una tariffa oraria o giornaliera. Il Segretario Generale stabilisce la tariffa al momento della nomina o conferma previa consultazione con il mediatore e le parti, tenendo conto dell'adeguatezza degli onorari e della complessità della controversia. Non sono permessi accordi con cui le parti e il mediatore stipulino onorari ulteriori.

(7) Salvo che le parti abbiano concordato diversamente per iscritto, le altre spese delle parti, in particolare quelle per la loro rappresentanza legale, non vengono rimborsate.

(8) Qualora prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa secondo le Regole di Vienna, le spese amministrative del primo procedimento vengono dedotte dalle spese amministrative del secondo procedimento.

- (1) Il Segretario Generale trasmette la causa al mediatore non appena sia,
- depositata la richiesta ai sensi dell'Articolo 3;
 - nominato il mediatore; e,
 - pagato completamente l'anticipo preliminare ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 1.
- (2) Il mediatore consulta le parti il prima possibile circa le modalità di svolgimento del procedimento. Il mediatore assiste le parti nei tentativi di trovare una risoluzione accettabile e soddisfacente della loro controversia. Il procedimento si svolge sotto il controllo del mediatore, il quale è pertanto tenuto a rispettare le aspettative delle parti qualora queste siano concordi e compatibili con le finalità della procedura.
- (3) Il procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna può essere svolto di persona o per via digitale. Le parti sono libere di costituire i loro team di mediazione. Il mediatore può assistere le parti a questo proposito. Ciascuna parte deve prendere parte personalmente o essere rappresentata da una persona regolarmente abilitata e autorizzata a transigere a ogni sessione con il mediatore.
- (4) Le parti agiscono diligentemente, con correttezza e rispetto durante tutto il procedimento. Ciascuna parte è obbligata a partecipare ad almeno una conferenza con il mediatore, salvo il caso in cui il procedimento sia concluso anticipatamente ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 1.5.
- (5) Le conferenze con il mediatore non sono pubbliche. Saranno ammessi esclusivamente:
- il mediatore,
 - le parti, e
 - le persone di cui la parte interessata abbia dato previa notizia al mediatore e all'altra parte in tempo utile prima della conferenza stessa, premesso che si siano impegnate per iscritto all'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo 12.
- (6) Se lo ritiene opportuno, il mediatore può svolgere una conferenza separata con una parte in assenza dell'altra parte (caucus). Il mediatore deve mantenere segreto tutto ciò che gli viene comunicato da una parte in assenza dell'altra parte, salvo che la parte da cui proviene l'informazione non abbia rinunciato espressamente all'obbligo di riservatezza e il mediatore acconsenta alla trasmissione dell'informazione.

PROCEDIMENTI PARALLELI

Articolo 10

Lo svolgimento di un procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna non preclude la facoltà di iniziare o continuare una procedura arbitrale, una procedura davanti a tribunali statali o una qualsivoglia altra procedura in relazione alla medesima controversia.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11

(1) Il procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna si conclude per via di una comunicazione scritta del Segretario Generale alle parti non appena si sia verificata una delle circostanze seguenti, di cui la prima in ordine cronologico sarà rilevante:

1.1 un accordo delle parti circa la risoluzione della controversia;

1.2 una comunicazione scritta da una delle parti al mediatore o al Segretario Generale in cui la parte dà atto di non voler continuare la mediazione, premesso che si sia tenuta almeno una conferenza di mediazione o che non sia stata svolta nemmeno una conferenza di mediazione nel termine di due mesi dalla nomina del mediatore o nel termine stipulato dalle parti per lo svolgimento della conferenza di mediazione;

1.3 una comunicazione scritta dal mediatore alle parti in cui il mediatore dà atto che, a suo avviso, il procedimento non risulterà nella risoluzione della controversia;

1.4 una comunicazione scritta del mediatore alle parti secondo cui il procedimento è concluso;

1.5 una comunicazione scritta del Segretario Generale secondo cui

- i. la nomina del mediatore di cui all'Articolo 7, paragrafi 1-4, non sia avvenuta;
- ii. un pagamento (Articoli 4 e 8) non sia stato effettuato entro il termine previsto.

(2) Il procedimento può concludersi anche parzialmente qualora una delle circostanze di cui al paragrafo 1 si verifichi solo relativamente ad una parte della controversia.

(3) Nei casi specificati nei paragrafi 1.1 a 1.4 nel paragrafo 2, il mediatore informa il Segretario Generale immediatamente circa le modalità della conclusione.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, DIVIETO DI PROVA E DI RAPPRESENTANZA

Articolo 12

(1) Le persone specificate nell'Articolo 9, paragrafo 5, sono tenute alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento del o in relazione al procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna e di tutto ciò di cui non sarebbero venute a conoscenza senza il procedimento.

(2) I documenti ricevuti durante un procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna e i documenti di cui una parte non sarebbe a conoscenza senza il procedimento non sono producibili in una procedura successiva davanti a tribunali statali, tribunali arbitrali o qualsiasi altra procedura. Rimangono altresì segreti commenti, opinioni, proposte e concessioni e la disponibilità di una parte alla composizione amichevole della controversia. A tale proposito, il mediatore non può essere sentito come testimone.

(3) Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano quando una norma imperativa applicabile alla procedura disponga diversamente oppure quando ciò sia necessario ai fini dell'espletamento o dell'esecuzione forzata di un accordo conclusivo del procedimento.

(4) Non è segreto il fatto che un procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna sia pendente, sia stato pendente o sarà pendente.

(5) Il mediatore non deve assistere le parti nella veste di avvocato o consulente o in qualsiasi altra funzione in una procedura davanti a tribunali statali, arbitrali o in qualsivoglia altra procedura relativa alla controversia che fu oggetto di un procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 13

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità del mediatore, del Segretario Generale, del Segretario Generale Delegato, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera Austriaca dell'Economia e dei suoi dipendenti per ogni azione od omissione in relazione al procedimento secondo le Regole di Mediazione di Vienna.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

Questa versione delle Regole di Mediazione di Vienna entra in vigore il 1 gennaio 2018 e si applica a tutte le procedure iniziate dopo il 31 dicembre 2017.

PARTE III



ALLEGATI

DEL REGOLAMENTO DI ARBITRATO E DEL REGOLAMENTO DI
MEDIAZIONE ¹

¹ Gli Allegati 1-4 sono parte integrante del Regolamento Arbitrale e del Regolamento di Mediazione.

PARTE III: ALLEGATI DEL REGOLAMENTO DI ARBITRATO E DEL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ALLEGATO 1 CLAUSOLE MODELLO

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie o azioni derivanti da o in relazione a questo contratto, ivi comprese le controversie relative a validità, violazione, risoluzione o nullità dello stesso, saranno decise, in via definitiva, secondo il Regolamento Arbitrale (Regole di Vienna) del Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC) della Camera Austriaca dell'Economia da uno o più arbitri, nominati conformemente a tali Regole.

Possibili accordi supplementari:

- (1) il numero degli arbitri (uno o tre) (Articolo 17 delle Regole di Vienna);
- (2) la lingua da utilizzare nel procedimento (Articolo 26 delle Regole di Vienna);
- (3) il diritto sostanziale applicabile al rapporto contrattuale, il diritto sostanziale applicabile all'accordo arbitrale (per entrambi, Articolo 27 delle Regole di Vienna), e le regole applicabili al procedimento (Articolo 28 delle Regole di Vienna);
- (4) applicabilità delle disposizioni relative alla procedura accelerata (Articolo 45 delle Regole di Vienna);
- (5) i limiti dell'obbligo di riservatezza per quanto riguarda gli arbitri (Articolo 16, paragrafo 2 delle Regole di Vienna) e l'estensione di tale obbligo anche per quanto riguarda parti, rappresentanti ed esperti.

CLAUSOLE DI MEDIAZIONE

Clausola Modello 1: Mediazione facoltativa

Con riferimento a tutte le controversie o domande derivanti da o in relazione al presente contratto, ivi comprese le controversie relative a validità, violazione, risoluzione o nullità dello stesso, le parti concordano di considerare congiuntamente la possibilità di un Procedimento in conformità con il Regolamento di Mediazione (Regole di Mediazione di Vienna) del Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC) della Camera Austriaca dell'Economia.

Clausola Modello 2: Obbligo di risolvere le controversie con mediazione seguita da arbitrato

Tutte le controversie o azioni derivanti da o in relazione a questo contratto, ivi comprese le controversie relative a validità, violazione, risoluzione o nullità dello stesso, saranno in prima battuta sottoposte a un procedimento in conformità con il Regolamento di Mediazione (Regole di Mediazione di Vienna) del Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC) della Camera Austriaca dell'Economia.

Nel caso in cui dopo un termine di [60]¹ giorni dall'inizio del procedimento ai sensi delle Regole di Mediazione di Vienna, la controversia o le domande non siano state risolte, saranno decise, in via definitiva, secondo il Regolamento Arbitrale (Regole di Vienna) del VIAC da uno o tre arbitri nominati ai sensi di tali Regole.²

Clausola Modello 3: Obbligo di risolvere una controversia in essere tramite mediazione

Le parti stipulano che la presente controversia sarà sottoposta a un Procedimento in conformità con il Regolamento di Mediazione (Regole di Mediazione di Vienna) del Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC) della Camera Austriaca dell'Economia. Il procedimento sarà iniziato mediante deposito di una richiesta congiunta. Gli oneri di registrazione sono dovuti dalle parti contendenti in parti uguali.

Possibili accordi supplementari:

- (1) il numero di mediatori o terze parti neutrali (e.g. uno o due);
- (2) la lingua (le lingue) da utilizzare nel procedimento (Articolo 6 delle Regole di Mediazione di Vienna);
- (3) il diritto sostanziale applicabile al rapporto contrattuale, il diritto sostanziale applicabile all'accordo di mediazione e le regole applicabili al procedimento (Articolo 1, paragrafo 3 delle Regole di Mediazione di Vienna);
- (4) l'ammissibilità di procedimenti paralleli (Articolo 10 delle Regole di Mediazione di Vienna);
- (5) l'interruzione della prescrizione o rinuncia ad avvalersi della prescrizione per uno specifico periodo di tempo.

¹ o un diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

² si vedano i possibili accordi supplementari per le clausole arbitrali.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO

- (1) Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Direttivo. Le riunioni sono dirette dal Presidente o da un Presidente Delegato.
- (2) Il Comitato Direttivo può deliberare in presenza di almeno un terzo dei membri. Ai fini della presenza vale anche la partecipazione per mezzo di una tele- o videoconferenza, nonché tramite internet.
- (3) Il Comitato Direttivo decide con maggioranza semplice dei membri presenti e ammessi al voto. In caso di parità, decide il voto del presidente della riunione.
- (4) Qualora anche i due Presidenti Delegati siano impossibilitati all'esercizio delle proprie funzioni, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal membro del Comitato Direttivo con la maggiore anzianità di carica.
- (5) I membri del Comitato Direttivo che vi partecipano o hanno partecipato in qualsiasi veste non sono ammessi alle discussioni e al voto in ordine ad un procedimento arbitrale amministrato dal VIAC. Tuttavia questa regola non incide sulla capacità di deliberare del Comitato Direttivo.
- (6) E ammesso il voto per iscritto. In questo caso, il Presidente trasmette una proposta scritta di risoluzione ai membri del Comitato Direttivo e fissa un termine per il voto scritto. Gli Articoli 2 e 3 di questo Allegato si applicano per analogia. Ogni membro del Comitato Direttivo ha il diritto di chiedere una riunione in merito alla proposta scritta di risoluzione.
- (7) Il Comitato Direttivo non è obbligato a motivare le proprie decisioni.

ALLEGATO 3

TABELLA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

Diritti di registrazione¹

Valore della lite in Euro		Tariffa in Euro
da	a	
	25.000	500
25.001	75.000	1.000
	oltre 75.000	1.500

Spese amministrative²

Valore della lite in Euro		Tariffa in Euro
da	a	
	25.000	500
25.001	75.000	1.000
75.001	100.000	1.500
100.001	200.000	3.000 +1,875 % dell'importo eccedente 100.000
200.001	500.000	4.875 +1,250 % dell'importo eccedente 200.000
500.001	1.000.000	8.625 +0,875 % dell'importo eccedente 500.000
1.000.001	2.000.000	13.000 +0,500 % dell'importo eccedente 1.000.000
2.000.001	5.000.000	18.000 +0,125 % dell'importo eccedente 2.000.000
	oltre 5.000.000	21.750 +0,063 % dell'importo eccedente 5.000.000 complessivamente max. 75.000 (21.750 + 53.250)

Onorari per arbitri unici³

Valore della lite in Euro		Tariffa in Euro
da	a	
	100.000	6 %, al minimo 3.000
100.001	200.000	6.000 +3,00 % dell'importo eccedente 100.000
200.001	500.000	9.000 +2,50 % dell'importo eccedente 200.000
500.001	1.000.000	16.500 +2,00 % dell'importo eccedente 500.000
1.000.001	2.000.000	26.500 +1,00 % dell'importo eccedente 1.000.000
2.000.001	5.000.000	36.500 +0,60 % dell'importo eccedente 2.000.000
5.000.001	10.000.000	54.500 +0,40 % dell'importo eccedente 5.000.000
10.000.001	20.000.000	74.500 +0,20 % dell'importo eccedente 10.000.000
20.000.001	100.000.000	94.500 +0,10 % dell'importo eccedente 20.000.000
	oltre 100.000.000	174.500 +0,01 % dell'importo eccedente 100.000.000

¹ v. Articolo 10 delle Regole di Vienna; Articolo 4 delle Regole di Mediazione di Vienna

² v. Articolo 44, paragrafi 2 e 4 delle Regole di Vienna; Articolo 8, paragrafo 5 delle Regole di Mediazione di Vienna

³ v., in particolare, Articolo 44, paragrafi 2, 4, 7 e 10 delle Regole di Vienna.

ALLEGATO 4

VIAC IN VESTE DI AUTORITÀ DI NOMINA

Qualora al VIAC venga richiesto di adempiere la funzione di autorità di nomina, il proponente deve versare un contributo non rimborsabile di EUR 2.000 per ogni richiesta. La richiesta viene trattata solo dopo il versamento per intero del contributo.



**VIAC – Vienna International Arbitral Centre
della Camera Austriaca dell’Economia**
Wiedner Hauptstrasse 63, A-1045 Vienna, Austria

T +43 (0)5 90 900 4398

F +43 (0)5 90 900 216

E office@viac.eu

www.viac.eu
